

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

**Assessorato Regionale alla famiglia alle
politiche sociali ed al Lavoro**
Dipartimento Regionale Lavoro

COMUNICATO URGENTE

AI COLLAUDATORI DEI CANTIERI DI LAVORO – LORO SEDI

Com'è noto i liberi professionisti incaricati di effettuare i collaudi hanno l'obbligo di presentare al committente la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla [legge 22 novembre 2002, n. 266](#) e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni in quanto il D. L. n. 12/04/2006, n. 163 ha, di fatto, assimilato l'incarico tecnico affidato ad un professionista ad una prestazione di servizi.

L'obbligo di accertare la regolarità contributiva sussiste sia per i professionisti che hanno personale alle proprie dipendenze che per quelli che dichiarano di non avere dipendenti.

Questo Dipartimento potrà liquidare le parcelle soltanto dopo aver acquisito il DURC dagli Enti preposti ovvero, per i lavoratori autonomi, non datori di lavoro, e quindi non soggetti, alla gestione previdenziale dell'INPS e dell'INAIL soltanto dopo aver acquisito l'attestazione della loro regolarità contributiva nei confronti delle rispettive Casse previdenziali

Pertanto i professionisti incaricati da questo Dipartimento di eseguire i collaudi dei cantieri di lavoro per disoccupati devono comunicare se hanno personale alle proprie dipendenze e l'Ente previdenziale del proprio settore professionale (Es. EPAP CIPAG INARCASSA ecc.).

Si invita, pertanto, a redigere l'allegato modello ed a trasmetterlo nel più breve tempo possibile.

Si ribadisce che le parcelle potranno essere liquidate soltanto dopo che siano stati completati gli accertamenti di rito.